

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2002 DEL 24/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA E LE STRUTTURE DELL'AULSS7 PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRATICO VALUTATIVI (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2054/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che con mail del 02.10.2023 è pervenuta a questa Azienda, da parte dell'Università degli Studi di Padova, la richiesta di sottoscrivere le convenzioni di tirocinio pratico valutativo (TPV) pre lauream e post lauream ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo.

Rilevato che con successiva mail del 12.10.2023, è pervenuto il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'AULSS7, con relativo curriculum e con indicazione dell'interesse per il servizio di Neuropsichiatria Infantile.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, con comunicazioni conservate agli atti, dal dr. Francesco Calcaterra, Direttore Distretto 2 (mail del 15.11.23) e dalle tutors dr.ssa Sara Prina e dr.ssa Silvia Mazzon (mail del 12.10.23)

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere le convenzioni allegate alla presente proposta.

Preso atto che le convenzioni avranno durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere le convenzioni con l'Università degli Studi di Padova, allegate alla presente proposta della quale sono parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare le convenzioni in premessa citate;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, le convenzioni con l'Università degli Studi di Padova allegate al presente atto, del quale formano parte integrante, relative allo svolgimento dell'attività di tirocinio pre lauream e post lauream presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che le convenzioni avranno durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università degli Studi di Padova copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

L'Ente Azienda ulss 7 "Pedemontana" C.F. 00913430245 con sede legale in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato dal dott. CARLO BRAMEZZA, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.l. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Psicologia (diploma di laurea o diploma di laurea specialistica - classe 58/S in base l'ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51classe) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Art. 2

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni**.

Il soggetto ospitante prende atto che il tirocinio ha una durata complessiva di 750 ore e può essere suddiviso anche in due periodi.

Ai sensi del D.l. n. 567/2022 in particolare il TPV dovrà prevedere:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Al termine del tirocinio sarà compito del tirocinante trasmettere all'Ufficio competente il libretto personale e le relazioni sulle attività svolte, controfirmate e timbrate dal tutor.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 3

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente

Art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Il Soggetto promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti. Nello specifico si fa carico di:
 - accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);

- attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

- Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il Soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
- Il Medico Autorizzato del Soggetto promotore, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato al Soggetto ospitante;
- Il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
- Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dal Soggetto promotore.

Art.6

- Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
- I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art.7

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

Padova _____

Firma per l'Università degli Studi di Padova

Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese
Dott. Andrea Berti

Firma per accettazione dell'Aulss7 Pedemontana

Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM
AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
(ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022)**

TRA

L'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

L'Ente Azienda ulss 7 "Pedemontana" C.F. 00913430245 con sede legale in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato dal dott. CARLO BRAMEZZA, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967

PREMESSO CHE:

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto durante i corsi di studio, ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti a corsi di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo. Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun tutor psicologo potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare dovrà prevedere:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Art. 3 – DURATA DEL TIROCINIO

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

Il periodo di TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata di 500 ore pari ad un minimo di 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU), ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022.

Art. 4 – PROGETTO FORMATIVO

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor psicologo designato dal soggetto ospitante e regolarmente iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno 3 annualità, deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana. Ciascun tutor psicologo potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente.

Art. 6 –VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- alla valutazione del caso;
- all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV è, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrate, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante.

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- il Soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- l'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- il Soggetto promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti. Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

- gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il Soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;
- il Medico Autorizzato del Soggetto promotore, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato al Soggetto ospitante;
- il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
- con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto promotore la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dal Soggetto promotore.

Art.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art.11 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

Padova _____

Firma per l'Università degli Studi di Padova

Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese
Dott. Andrea Berti

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

.....

.....